



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO*  
**CONVITTO NAZIONALE "Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta"**  
**SCUOLE INTERNE**  
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI ALBERGHIERI – IP.S.S.A.R.  
Aula Confindustria  
Piazza Caribaldi, 1 00019 TIVOLI - Tel. 077438707 – Fax 0774335736  
C.F. 86000100585 – 94034220585 – 94074920581  
muc02000v@istruzione.it muc02000v@pec.istruzione.it  
[www.convittotivoli.edu.it](http://www.convittotivoli.edu.it)



Prot. n.4574/V.11

**A tutte le famiglie**  
**A tutto il personale scolastico**  
**Albo/Sito**

Tivoli, 06/10/2020

**Oggetto: Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2. Modello di autocertificazione.**

In base al documento emanato dal Ministero degli Interni il 24/09/2020, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un "caso sospetto", anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):

#### **Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2**

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità. L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità.

#### **Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2**

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

#### **Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato**

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di

**SEGUE**

quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

**Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia**

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con **esito positivo**, il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l'uno dall'altro risultati negativi, "Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità".

In caso di patologie diverse da COVID-19, **con tampone negativo**, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

**Inoltre**

Sia per la Scuola Primaria che per la Secondaria di Primo e Secondo Grado:

1. La riammissione, dopo assenza scolastica superiore a 5 giorni, sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale
2. Nel caso di alunno con infezione accertata da SARS-CoV-2 sarà il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale che provvederà alla necessaria certificazione per il rientro a scuola
3. In tutti i casi di assenza dovuti a motivi differenti dalla malattia, è opportuno che la famiglia ne dia comunicazione alla scuola con congruo anticipo.

**Il Rettore D.S.**

**Antonio Manna**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993